



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it
corteappellosicilia@lnd.it
pec: cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 COMUNICATO UFFICIALE N° 47 CSAT 02 DEL 15 SETTEMBRE 2015

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo e Felice Blando, e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 15 settembre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Appello n° 1/A

A.S.D. REAL ACI (CT), avverso perdita gara per 0-3, esclusione dal prosieguo della manifestazione ed inibizione sino al 30.09.2015 del dirigente sig. Paolo Scalia - Coppa Italia Promozione Gara A.S.D. Real Aci/Jonica del 06/09/2015 – C.U. N° 42 del 08 settembre 2015

Con appello tempestivamente pervenuto a mezzo fax in data 09/09/ 2015 alle ore 11,55 la A.S.D. Real Aci ha impugnato le sanzioni in epigrafe riportate e buona sintesi chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo, atteso che il proprio calciatore sig. Giorgio Viviano risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara.

Chiede altresì che venga revocata, conseguentemente, la sanzione a carico del dirigente sig. Paolo Scalia il quale peraltro non era il dirigente accompagnatore nella gara in oggetto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo ed eseguiti gli opportuni

accertamenti, per il tramite del sistema informatico di questa Federazione, rileva che il calciatore sig. Giorgio Viviano, nato il 15.05.1999, risulta tesserato per l'A.S.D. Real Aci dal 31 agosto 2015 per cui lo stesso aveva pieno titolo a partecipare alla gara in questione. In ragione di quanto sopra l'appello risulta fondato per cui deve essere ristabilito il risultato conseguito in campo con conseguente annullamento dell'esclusione dal prosieguo della manifestazione e della sanzione a carico del dirigente accompagnatore, che deve individuarsi (giusta errata corrige di cui al C.U. n.43 del 10.09.2015) nella persona del sig. Marco Trovato e non già nella persona del sig. Paolo Scalia.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il proposto appello e, conseguentemente, ristabilisce il risultato conseguito in campo.

Annulla, altresì, la sanzione di esclusione dal prosieguo della manifestazione e l'inibizione a carico del dirigente accompagnatore sig. Marco Trovato.

Dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 15/09/2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**